

L'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

E

IL COORDINAMENTO PIDIDA

- VISTA** la legge 12 luglio 2011, n.112 recante "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza";
- VISTO** il D.P.C.M. 20 luglio 2012, n.168 "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112";
- CONSIDERATO** che tra i compiti attribuiti dalla legge all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza vi è la diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promuovendo, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzate al riconoscimento dei minorenni come soggetti titolari di diritti;
- CONSIDERATO** che nel 2000 sessanta Associazioni hanno dato vita al Coordinamento Per I Diritti dell'Infanzia e Dell'Adolescenza (in sigla PIDIDA), nato dall'esperienza di partecipazione e contribuzione anche con i bambini e i ragazzi, che prosegue la sua azione nel solco del documento "Un mondo a misura di bambino", promulgato in occasione della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGASS) dedicata all'infanzia tenutasi a New York nel maggio 2002;
- CONSIDERATO** che il Coordinamento PIDIDA collabora con istituzioni nazionali (Presidenza della Repubblica, Governo, Commissione parlamentare per l'infanzia e

l'adolescenza) e regionali – in particolare i Garanti regionali e delle province autonome - con Università e Centri di ricerca per promuovere l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prestando particolare attenzione al principio generale dell'ascolto e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti;

PREMESSO

- a) che la Costituzione Italiana riconosce i diritti inviolabili dell'Uomo (art. 2), l'uguaglianza e la dignità sociale di tutti i cittadini (senza limiti di età), si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano tale eguaglianza (art. 3), a proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù (art.31);
- b) che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 (in particolare gli articoli 2-3-6-12-13-15) e i suoi primi due Protocolli opzionali sono stati ratificati dal Parlamento Italiano;
- c) che la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1996, in particolare il suo articolo 12, è stata ratificata in Italia con la legge n. 77/2003;
- d) che il documento "Un mondo a misura di bambino", promulgato in occasione della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGASS) dedicata all'infanzia tenutasi a New York nel maggio 2002 è stato assunto e sottoscritto da oltre sessanta Capi di Stato e di Governo, inclusa l'Italia;

CONSIDERATE

- a) le indicazioni contenute, in particolare:
 - nei Commenti Generali del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, contenenti le linee guida da seguire per arrivare alla piena attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed, in particolare, nel Commento Generale n. 2/2002 sul "Ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani in materia di promozione e protezione dei diritti dell'Infanzia" e nel Commento Generale n.12/2012 su "Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato";
 - nelle Osservazioni conclusive rivolte all'Italia dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, per rimuovere gli ostacoli e colmare le lacune che non hanno permesso la piena attuazione della Convenzione stessa;
- b) le buone prassi internazionali, europee e locali in materia;

c) le rispettive volontà di procedere, con modalità condivise, per promuovere e sviluppare azioni congiunte che, nel rispetto delle indicazioni internazionali sopra citate, siano indirizzate a:

- promuovere e realizzare attività d'informazione, approfondimento e formazione sulla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e sui suoi tre Protocolli (anche in un linguaggio "a misura di bambino/adolescente" e in un'ottica di valorizzazione delle diversità culturali mirata all'inclusione sociale);
- favorire la partecipazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, condividendo progetti ed iniziative che, in particolare, valorizzino le buone prassi maturate dalle Associazioni del PIDIDA e le diffondano su tutto il territorio nazionale, nella prospettiva di un'evoluzione continua che consolidi una cultura sempre più radicata e condivisa di ascolto e di libertà di espressione dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuovere e favorire la parità di genere in tutte le iniziative che coinvolgono bambine e bambini, ragazzi e ragazze;
- favorire lo scambio reciproco di informazioni e buone prassi sulle politiche ed i progetti dedicati all'attuazione dei diritti dei minorenni e, in particolare, grazie alla rete associativa, monitorare l'effettivo rispetto della Convenzione ONU a livello di politiche per l'infanzia nelle diverse regioni e province autonome, anche attraverso la promozione di sinergie con i Garanti regionali e delle province autonome, laddove presenti;
- promuovere la realizzazione di iniziative pubbliche che prevedano la partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi a livello nazionale, regionale e locale;
- promuovere iniziative per il benessere dei/le bambini/e e dei/le ragazzi/e specialmente per coloro che sono maggiormente marginalizzati (minorenni stranieri non accompagnati, rifugiati, minorenni che vivono sotto la soglia della povertà o in condizioni di emarginazione sociale, minorenni disabili, ecc.), nel quadro complessivo di azioni miranti all'equità di accesso ai diritti sanciti dalla Convenzione ONU;

nel riconoscimento e nel pieno rispetto dei diversi ruoli e delle specifiche modalità di azione,

CONVENGONO QUANTO SEGUE :

Art.1

Oggetto

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ed il Coordinamento PIDIDA intendono consolidare una costante collaborazione per sviluppare sinergie operative a favore delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi in un'ottica di ascolto e di valorizzazione del loro contributo.

Art. 2

Impegni delle Parti

1. Il Coordinamento PIDIDA si impegna a:

- formulare proposte di iniziative a carattere nazionale e regionale che promuovano l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- garantire il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi, fornendo loro informazioni preventive che stimolino l'elaborazione di posizioni personali e collettive, anche proposte dall'Autorità garante, con particolare riguardo alla tutela e valorizzazione della propria persona, al rispetto del vivere insieme agli altri (educazione alla legalità) e al loro coinvolgimento nella valutazione e verifica delle politiche poste in essere a loro tutela, promozione e protezione sul territorio locale, regionale e nazionale;
- assicurare l'attuazione del progetto "Partecipare infinito presente";
- collaborare alle iniziative proposte dall'Autorità garante che prevedano il coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti.

2. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza si impegna a:

- promuovere la previsione e la promozione della presenza e della partecipazione di bambini e adolescenti ad eventi nazionali e internazionali connessi ai loro diritti;

- facilitare il coinvolgimento dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze nei processi istituzionali di elaborazione di leggi, politiche e azioni che li riguardano;
- promuovere la formazione e incontri periodici informativi e formativi con e per gli operatori che, a diverso titolo, lavorano per o con i bambini e gli adolescenti;
- stimolare il coinvolgimento dei Garanti regionali e provinciali per l'infanzia e l'adolescenza nelle attività previste;
- sostenere singole progettualità che promuovano in modo permanente l'ascolto e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti.

Art. 3

Durata

Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di due anni dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 4

Oneri


Nel periodo di vigenza del presente Protocollo d'intesa, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza può farsi carico degli oneri derivanti dall'attuazione di specifiche azioni progettuali coerenti con le finalità del presente Protocollo. In tal caso, il Coordinamento PIDIDA si impegna a rendicontare puntualmente all'Ufficio dell'Autorità le spese effettivamente sostenute e documentate in relazione al progetto finanziato.

Roma, 2 luglio 2015

Per il Coordinamento PIDIDA

Presidente UNICEF Italia

Giacomo Guerrera



L'Autorità garante

per l'infanzia e l'adolescenza

Vincenzo Spadafora

